



PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI, DELLO STATUTO DI

UNIONE DI COMUNI “TERRE DI PIANURA” (BOLOGNA)

2

COMUNE DI BERTINORO (FORLÌ-CESENA)

15

UNIONE DI COMUNI "TERRE DI PIANURA" (BOLOGNA)

Pubblicazione, a seguito di modifiche integrazioni ed abrogazioni, dello Statuto dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura (Bologna)



Modificato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 16 del 27.11.2015

STATUTO

Unione dei comuni "TERRE DI PIANURA"

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI BUDRIO – BARICELLA – GRANAROLO DELL'EMILIA – MINERBIO – MALALBERGO - CASTENASO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art.1 - Istituzione dell'Unione tra i Comuni di Budrio, Baricella, Granarolo dell'Emilia, Minerbio, Malalbergo e Castenaso
- Art.2 - Finalità dell'Unione
- Art.3 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa
- Art.4 - Durata dell'Unione
- Art.5 - Adesione di altri comuni, recesso e scioglimento dell'Unione
- Art.6 - Funzioni dell'Unione
- Art.7 - Attribuzione di ulteriori competenze all'Unione e revoca o recesso dalle funzioni

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

- Capo I - Organi dell'Unione
- Art. 8 - Organi

- Capo II – Il Consiglio
- Art.9 - Composizione ed organizzazione interna
- Art.10 - Competenze
- Art.11 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art.12 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

- Capo III - Il Presidente, la Giunta, la Conferenza consultiva dei capi gruppo
- Art. 13 – Il Presidente
- Art. 14 - Il Vicepresidente
- Art. 15 - La giunta
- Art. 16 - Sostituzione dei componenti della Giunta
- Art. 17 – Conferenza consultiva dei capi gruppo
- Art.18 - Normativa applicabile

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art.19 - Principi generali
- Art.20 - Principi in materia di gestione del personale



- Art.21 – Segretario e Direttore
- Art.22 - Principi di collaborazione
- Art.23 - Principi della partecipazione
- Art.24 - Principi in materia di servizi pubblici locali

TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

- Art.25 - Finanze dell'Unione
- Art.26 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art.27 - Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art.28- Revisione economica e finanziaria
- Art.29 - Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

- Capo I - Norme transitorie
- Art.30 - Atti regolamentari
- Art.30 bis - Perfezionamento dell'efficacia dell'adesione all'unione del comune di Malalbergo

- Capo II – Norme finali
- Art.31 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art.32 - Proposte di modifica dello Statuto
- Art.33 - Norma finanziaria
- Art.34 - Norma finale



TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione tra i comuni di Budrio, Baricella, Granarolo dell'Emilia, Minerbio, Malalbergo e Castenaso

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Budrio, Baricella, Granarolo dell'Emilia, Minerbio, Malalbergo e Castenaso con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata **Unione Terre di Pianura**.
2. L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti
3. La sede dell'Unione è situata a Granarolo dell'Emilia, i suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono.
2. Con riguardo alle proprie attribuzioni l'Unione rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
3. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la realizzazione, in forma associata, degli assetti organizzativi più appropriati per lo svolgimento adeguato e ottimale delle funzioni, il perseguimento di economie di scala, l'integrazione e quindi il potenziamento delle strutture.
4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.
5. L'Unione costituisce, ai sensi della legislazione statale e regionale, ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata.
6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
7. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali oltre a quelli trasferiti con il presente Statuto

Art. 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'Unione dei Comuni di Terre di Pianura in seguito chiamata "Unione"- è costituita volontariamente, a partire dal 28 gennaio 2010.
2. L'unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Emilia Romagna e della Città Metropolitana di Bologna ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 6.
3. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e alla estensione della loro fruibilità, alla tempestività e semplificazione degli interventi di propria



competenza e al contenimento dei costi.

4. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza la propria struttura secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 Adesione di altri Comuni, recesso, scioglimento dell'Unione

1. I Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale Terre di Pianura che non hanno deliberato l'adesione all'Unione potranno successivamente aderire alla stessa con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali adottate con le maggioranze prescritte dal TUEL.

L'adesione dei suddetti comuni non è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvato dai Consigli dei Comuni già aderenti e si perfeziona con la deliberazione del Consiglio dell'Unione di recepimento e di contestuale modifica dello Statuto.

L'adesione dovrà prevedere una remunerazione dei costi iniziali affrontati dai Comuni per l'avvio dei servizi.

2. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato. Il recesso non prevede alcun rimborso economico.

3. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identiche deliberazioni consiliari adottate da tutti i Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Tali deliberazioni disciplinano:

- a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente ove possibile con la scadenza dell'esercizio finanziario;
- b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

4. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il soggetto incaricato della liquidazione dell'attività dell'Unione.

5. Nel caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, gli organi dell'Unione provvedono alle modifiche degli atti normativi e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente riassume l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa. Il comune recedente si farà, altresì, carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi dall'Unione.

7. In caso di recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso.

8. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione e rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito



con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-technica, una quota pari al valore stimato.

Art. 6

Modalità di conferimento di Funzioni dell'Unione e obbligo di astensione

1. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni attività e funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi, compatibilmente con le normative disciplinanti la materia.

2. Possono essere conferiti all'Unione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni, attività o servizi:

- Gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, acquisti.
- Gestione unificata servizi informativi.
- Gestione delle entrate tributarie.
- Gestione del territorio.
- Gestione del personale.
- Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione.
- Funzioni attinenti al settore sociale e socio sanitario.
- Funzioni servizi scolastici.
- Funzioni attinenti allo sviluppo economico.
- Funzioni culturali e ricreative.
- Funzioni di polizia municipale e di protezione civile.
- Viabilità e Circolazione.
- Servizi istituzionali.

Il conferimento delle funzioni, attività o servizi di cui sopra potrà avvenire anche in sub-ambiti e, quindi, con la partecipazione di due o più Comuni facenti parte dell'Unione.

3. Il conferimento di funzioni e servizi all'Unione di cui al comma 2 si perfeziona con l'approvazione a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali aderenti e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di conformi delibere comprendenti uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente e nella quale si prevede:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito,
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti,
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali,
- d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione,
- e) le modalità di revoca.

4. Il conferimento dei servizi e delle funzioni all'Unione implica il subentro dell'Unione stessa in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, secondo le modalità indicate nelle convenzioni, nei relativi contratti attivi e passivi stipulati dai Comuni, nonché nelle concessioni per l'affidamento dei servizi pubblici.

5. Qualora un provvedimento riguardi una funzione, attività o servizio conferiti da una parte degli enti aderenti all'unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei comuni di volta in volta non interessati, tranne che per quelle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che rivestono comunemente valenza di interesse generale. In caso di contestazione sulla portata della deliberazione decide il Presidente.

6. I rappresentanti dei comuni non interessati non concorrono alla determinazione del numero legale degli organi.

Art. 7

Attribuzione di ulteriori competenze all'Unione e revoca o recesso dalle funzioni

1. Il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione da parte di due o più Comuni aderenti, è deliberato dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, mediante approvazione di una



convenzione contenente gli elementi di cui all'art. 6 comma 3, di norma entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

2. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti è deliberata dai Consigli dei comuni interessati a maggioranza assoluta entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

3. L'Unione può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni. I patti e le condizioni per l'esercizio di funzioni e servizi, da parte dell'Unione, a favore di comuni esterni non facenti parte dell'Unione, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, sono stabiliti nell'atto convenzionale.

4. Allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni tra quelle svolte in forma associata, ma non dall'Unione, dovranno comunque garantire l'adesione allo svolgimento associato delle funzioni minime stabilite dalla Regione o dallo Stato.

Il recesso da funzioni e servizi già trasferiti è deliberato con le stesse modalità previste per il recesso dall'Unione.

5. Il conferimento di funzioni, da parte di enti aderenti all'Unione o di enti esterni in rapporto convenzionale, ai sensi della Legge Regionale 21/2012 non può essere comunque inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Capo I Organi dell'Unione

Art. 8 Organi

1. Gli organi di governo dell'Unione sono il Consiglio, il Presidente, la Giunta e la Conferenza Consultiva dei capigruppo.

2. Assumono la qualità di organi di gestione il Segretario Generale, il Direttore e tutti i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione

3. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.

4. I componenti degli organi istituzionali dell'Unione esercitano il loro mandato senza percepire indennità di funzione. Agli stessi spetta il rimborso delle spese, eventualmente, sostenute per l'esercizio e la partecipazione alle attività istituzionali degli organi.

Capo II Il Consiglio

Art. 9 Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, dai Sindaci dei Comuni partecipanti e da tre consiglieri comunali per ciascun Comune.

2. Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i Sindaci il Presidente del Consiglio dell'Unione.

3. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. La nomina deve essere effettuata entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio



comunale.

5. Il Consiglio dell'Unione viene integrato delle/dei nuove/i rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione della/del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale in uno dei Comuni facenti parte.

6. Il Consiglio dell'Unione adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza, nella prima convocazione, della metà più uno dei consiglieri assegnati. Il regolamento dovrà comunque garantire ai consiglieri tutte le prerogative e garanzie previste dalla legislazione vigente in materia.

Art. 10 Competenze

1. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

l'adozione degli atti di cui all'art. 42 del D.Lgs 267/2000, in quanto compatibile.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

Art. 11 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di una componente o di un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

2. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risoltrice.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere



dell'Unione appena divenute efficaci.

Capo III

Il Presidente, la Giunta, la Conferenza Consultiva dei capi gruppo

Art. 13

Il Presidente

1. La Giunta nomina al proprio interno il Presidente dell'Unione dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Il Presidente dura in carica 2 anni e 6 mesi ed è rieleggibile.
2. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino alla sua sostituzione come disciplinata al comma 3.
3. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente presiede la Giunta, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art. 14

Il Vicepresidente

1. Il presidente affida l'incarico di Vice-Presidente ad uno dei Sindaci facenti parte della giunta. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo del vice-presidente le funzioni sono esercitate dal componente più giovane di età.

Art. 15

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni componenti l'Unione che assumono la qualifica di Assessori.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
3. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La giunta dell'Unione adotta collegialmente gli atti di amministrazione anche a rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, della/del Presidente, della/del segretario, della/del Direttore o delle/ dei funzionari.
5. La giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
6. La giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

**Art. 16****Sostituzione dei componenti della giunta**

In caso di assenza o impedimento di un Sindaco a partecipare alle riunioni di giunta questi può essere sostituito dal vice-sindaco.

Art. 17**Conferenza Consultiva dei capi gruppo**

Il Consiglio dell'Unione con propria deliberazione disciplina il funzionamento della conferenza consultiva dei capi gruppo. La conferenza è un organo consultivo costituito di diritto da tutti i capi gruppo presenti nei consigli dei comuni associati.

La conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed ha funzione consultiva e di supporto, agli organi dell'unione, sugli indirizzi programmatici e su tematiche di particolare complessità e rilevanza per lo sviluppo del territorio dell'unione. In caso di assenza o impedimento di un componente della conferenza potrà essere delegato un consigliere appartenente allo stesso gruppo.

Art. 18**Normativa applicabile**

1. Ove compatibili e non diversamente stabilito, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme sul funzionamento, il riparto delle competenze, lo stato giuridico ed economico e le incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni.

TITOLO III**ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA****Art. 19****Principi generali**

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta nell'ambito dei principi stabiliti dal Consiglio.

2. L'Unione può disporre di uffici propri o avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti.

3. L'Unione adotta ogni utile strumento di verifica e monitoraggio degli obiettivi previsti nei programmi e progetti.

Art. 20**Principi in materia di gestione del personale**

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

3. Il personale comunale assegnato agli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione, è di norma distaccato, comandato o trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.

4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di



contrattazione regione-enti locali.

5. In caso di scioglimento dell'Unione o di cessazione di servizi o funzioni affidate dai Comuni all'Unione il personale comandato, distaccato o trasferito rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente garantendo la continuità del rapporto di lavoro. L'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

Art. 21 Segretario e Direttore

1.L'Unione ha un Segretario ed un Direttore, scelto dalla giunta e nominato dal Presidente, di norma, tra i Segretari e Direttori dei comuni aderenti all'Unione.

2. Il Segretario ed il Direttore verranno nominati dal Presidente al momento del suo insediamento; la nomina avrà durata non superiore a quella della giunta.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regolerà tutti gli aspetti relativi alle funzioni.

Art. 22 Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. La giunta dell'Unione può proporre ai Comuni di avvalersi, per specifici compiti, di uffici, mezzi e personale comunali, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi comuni.

4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

5. L'Unione può effettuare assunzioni di personale anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate dai Comuni aderenti.

Art. 23 Principi della partecipazione

1.L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.

2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Art. 24 Principi in materia di servizi pubblici locali

1.L'Unione gestisce i servizi pubblici locali e strumentali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.

2.L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.

3.L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutti i servizi pubblici da essa direttamente od indirettamente assunti, lo strumento della Carta dei servizi.



TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'

Art. 25 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione ha autonomia impositiva. Spettano all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione provvede alle richieste per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Art. 26 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. A tal fine i comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale di durata triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 27 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.
2. Il responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.

Art. 28 Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.

Art. 29 Affidamento del servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente nella prima fase di attività viene gestito, mediante estensione dell'affidamento in corso, dall'istituto cassiere del comune di Granarolo dell'Emilia.



TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Norme transitorie

Art. 30 Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione applicherà provvisoriamente i regolamenti del Comune di Budrio. Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del comune di Granarolo dell'Emilia

Articolo 30 bis Perfezionamento dell'efficacia dell'adesione all'unione del comune di Malalbergo

1. L'adesione del comune di Malalbergo all'Unione Terre di Pianura si perfezionerà a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. Sono fatti salvi gli effetti già prodottisi con riguardo alla composizione degli organi dell'Unione alla data di approvazione del presente articolo, fermo restando che i rappresentanti del comune di Malalbergo hanno l'obbligo di astenersi quando il Comune non è interessato alle decisioni
3. Il Comune di Malalbergo può comunque effettuare il conferimento di funzioni all'Unione, nel rispetto del presente Statuto, anche prima di tale data e sono fatti salvi i conferimenti già effettuati alla data di approvazione del presente articolo.

Capo II Norme finali

Art. 31 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 32 Modifiche dello statuto

Le modifiche del presente statuto sono deliberate esclusivamente dal consiglio dell'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste dal testo unico per le modifiche statutarie.

Art. 33 Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli



comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto.

Art. 34
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Le modifiche al presente statuto oltre ad essere inviate al Ministero dell'interno sono pubblicate all'Albo Pretorio dell'Unione, sul B.U.R. ed entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

COMUNE DI BERTINORO (FORLÌ-CESENA)

Statuto Comunale di Bertinoro (FC) - modificato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 5/10/2015



COMUNE DI BERTINORO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/7/2000 (controllato dal CO.RE.CO. con atto prot. n. 9157 del 22/8/2000) modificato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 11/12/2006 ed entrato in vigore il giorno 28/1/2007;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 28/12/2009 ed entrato in vigore il 21/2/2010;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/2/2011 ed entrato in vigore il 25/3/2011;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 5/10/2015 ed entrato in vigore il 21/11/2015.

SOMMARIO

PREAMBOLO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Autonomia comunale
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 – Sede, stemma e gonfalone

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Gli organi comunali

- Art. 5 – Organi di governo e di gestione

Capo II - Il Consiglio Comunale

- Art. 6 - Funzioni - Prima adunanza - Convalida – Presidente del consiglio
- Art. 7 - Composizione
- Art. 8 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 9 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 10 – Organizzazione e funzionamento
- Art. 11 – Conferenza di programmazione consiliare

Capo III - Il Sindaco e la Giunta

- Art. 12 – Il Sindaco
- Art. 13 – Il Vice Sindaco
- Art. 14 – Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo
- Art. 15 – La Giunta
- Art. 16 – Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori
- Art. 17 – Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
- Art. 18 – Sfiducia e dimissioni del Sindaco

Capo IV - Norme comuni agli Amministratori

- Art. 19 – Astensione obbligatoria e indennità

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - La partecipazione in generale

- Art. 20 – Principio della partecipazione

Capo II - La partecipazione in generale

- Art. 21 – Consultazione della popolazione

- Art. 22 – Associazionismo e volontariato
- Art. 23 – Istanze, petizioni e proposte
- Art. 24 – Referendum

CAPO III – La partecipazione ai procedimenti amministrativi

- Art. 25 – Procedimenti di interesse collettivo
- Art. 26 – Procedimenti di interesse individuale

CAPO IV – La pubblicità dell'attività

- Art. 27 - Pubblicità degli atti
- Art. 28 – Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

~~CAPO V – La difesa civica (abrogato)~~

- ~~Art. 29 – Il difensore civico~~
- ~~Art. 30 – Funzioni~~

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I – Principi sulla regolazione

- Art. 31 – Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali
- Art. 32 – Trasparenza nei servizi pubblici

CAPO II – Norme comuni

- Art. 33 – Nomina e revoca degli Amministratori
- Art. 34 – Atti fondamentali
- Art. 35 – Vigilanza
- Art. 36 – Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

CAPO I – I principi

- Art. 37 – Principi generali
 - Art. 38 – Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
 - Art. 39 – Principi in materia di gestione del personale
- #### CAPO II – L'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

- Art. 40 – Regolazione
- Art. 41 – Criteri generali

CAPO III – Il sistema di direzione

- Art. 42 – Articolazione del sistema decisionale
- Art. 43 – Direzione dell'organizzazione
- Art. 44 – Segretario Comunale
- ~~Art. 45 – Direttore Generale (abrogato)~~
- Art. 46 – Comitato di direzione

CAPO IV – Le funzioni di direzione

- Art. 47 – Funzioni di direzione
- Art. 48 – Rapporti con gli organi comunali
- Art. 49 – Relazioni organizzative interne all'apparato
- Art. 50 – Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
- Art. 51 – Responsabilità direzionali

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 52 – Norma di rinvio
- Art. 53 – Disciplina transitoria
- Art. 54 – Revisione dello Statuto

PREAMBOLO

BERTINORO O DELL'OSPITALITÀ, una tradizione autentica che resiste tenacemente e perpetua il concetto della sacralità dell'HOSPES, chiunque egli sia.

L'Ospitalità, nella sua più ampia accezione, coniuga i valori universali dell'amicizia e della solidarietà con quelli della libera convivenza civile, che si misura anche nella capacità di saper esaltare nei dovuti modi la diversità ed i contributi che la diversità stessa apporta, concorrendo all'arricchimento etnico, artistico e culturale della società.

Bertinoro, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che stabiliscono i diritti innati delle persone umane, riconosce nella pace uno dei diritti fondamentali delle persone e dei popoli; si adopera, pertanto, per la cultura della pace e dei diritti delle genti mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di solidarietà che tendano a fare di Bertinoro una terra vocata alla pace ed al bene dell'Umanità. Il Comune di Bertinoro promuove e coordina atti e politiche che rendano effettiva l'affermazione delle pari opportunità fra donne e uomini nella società civile, nel mondo del lavoro e della scuola, nelle istituzioni politiche, dando vita ad azioni positive per rimuovere gli ostacoli che vi si oppongono.

Bertinoro considera le collettività locali uno dei fondamenti di ogni regime democratico e intende per autonomia locale il diritto e la capacità effettiva per le collettività locali di regolamentare ed amministrare, nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità affari pubblici tipici della collettività rappresentata. L'esistenza di collettività locali investite di responsabilità sostanziale, consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino, e lo rende consapevole del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari paesi rappresenta un importante contributo alla edificazione di una Umanità affratellata, cominciando dall'Europa dei Popoli; unità nel segno della democrazia e del decentramento del potere.

Bertinoro esalta altresì la sua tradizione vitivinicola, artigianale e turistica.

Bertinoro memore richiama storicamente i suoi precedenti Statuti, fra cui lo "Statutum Vetus Brittinorij" risalente al 1431.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Autonomia comunale

1. Il Comune di Bertinoro è l'Ente autonomo rappresentativo della Comunità locale.
2. Il Comune esercita le pubbliche funzioni, non espressamente attribuite ad altri Enti, idonee a promuovere il progressivo sviluppo di detta Comunità

Art. 2

Principi generali

1. L'Amministrazione esercita i propri compiti perseguendo le finalità politiche e sociali sancite dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, italiani e stranieri.
2. Nei rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio l'amministrazione si ispira al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
3. Nel perseguimento dei presenti principi, l'Amministrazione assume il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 3

Funzioni

1. Il Comune, titolare di funzioni amministrative proprie ovvero conferitegli da altri Enti pubblici, concorre alla determinazione degli obiettivi recati nei piani e programmi di fonte comunitaria e nazionale aventi dimensione sovracomunale e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, può conferire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ad altri Enti pubblici ad esso appositamente uniti, consorziati o convenzionati.

Art. 4

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Amministrazione è situata nel Palazzo comunale, ove di norma si riuniscono i suoi organi.
2. Al Comune spetta lo stemma riconosciuto ai sensi di legge, la cui riproduzione ed uso, così come per il proprio Gonfalone, sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – Gli organi comunali

Art. 5

Organi di governo e di gestione

1. Sono organi di governo dell'Amministrazione il Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Assumono la qualità di organi di gestione dell'Amministrazione i dipendenti a cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni di direzione.

CAPO II – Il Consiglio comunale

Art. 6

Funzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo competente ad esprimere l'indirizzo politico-amministrativo della complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli altri organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'adozione degli atti fondamentali che gli sono riservati per dalla legge.
2. Il documento recante le linee programmatiche di cui all'art. 14 costituisce l'atto di riferimento generale attraverso il quale il Consiglio indirizza l'azione politico-amministrativa comunale e ne programma l'esecuzione. A tale fine, in vista della predisposizione della relazione previsionale e programmatica, il Sindaco, sentita la Giunta, ne cura il progressivo aggiornamento e l'eventuale specificazione indicando, con riferimento all'esercizio successivo, le azioni ed i progetti che intende realizzare. Nella seduta dedicata all'illustrazione di quel documento, da tenersi di norma entro il mese di ottobre e salvo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, ult. parte, il Consiglio manifesta i propri indirizzi con riguardo a tali azioni e progetti.
3. L'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione degli interventi programmati ai sensi del precedente comma si esprime avendo prioritario riferimento ai rapporti che il Sindaco e la Giunta illustrano al Consiglio sullo stato della loro realizzazione, che il Sindaco espone al Consiglio comunale almeno due volte nel corso dell'anno.

Art. 7

Composizione – Prima adunanza - Convalida – Presidente del consiglio

1. Il Consiglio comunale è composto da 16 membri, oltre al Sindaco, che ne fa parte a tutti gli effetti.
2. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. La prima seduta è presieduta dal Sindaco sino alla elezione del Presidente dell'assemblea.

4. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Il Presidente eletto dura in carica per un periodo pari alla durata del mandato elettorale.

5. Non possono essere nominati alle funzioni di Presidente del Consiglio il Sindaco neo eletto ed i Consiglieri già candidati alla carica di Sindaco.

6. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge il Presidente con votazione palese a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

7. Nel caso di esito negativo, si procede nella medesima seduta al ballottaggio fra i due candidati più votati nel primo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il più alto numero dei voti o il più anziano di età in caso di parità

8. La prima seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto dal consiglio comunale.

9. In caso di impedimento, assenza e vacanza del Presidente del Consiglio le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente del Consiglio, eletto dall'assemblea consiliare. Le modalità di elezione, i motivi ostativi alla nomina e la durata del mandato sono le medesime previste per il Presidente.

10. La delibera di nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio è immediatamente esecutiva.

11. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente, il Consiglio rimane convocato con lo stesso ordine del giorno al decimo giorno feriale successivo.

12. Il candidato eletto Consigliere comunale cessa, all'atto della convalida, da ogni altra funzione rivestita per l'ente e nell'ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune, nonché delle società per azioni a maggioranza di capitale comunale, componente di commissioni interne all'ente, consultive, di inchiesta, di studio e similari.

Art. 8 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento hanno diritto di:

- a) Partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte e di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
- b) Esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- c) Presentare e sottoscrivere le mozioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000;
- d) Rivolgere al Sindaco interrogazioni sull'andamento dell'attività del Comune nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunale, a cui il Sindaco od Assessore suo delegato rispondono entro trenta giorni;
- e) Ottenere dal Comune nonché dalle istituzioni ed enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto della disciplina di riferimento;

3. Il Sindaco, nelle forme e nei tempi previsti dal regolamento, cura che ai Consiglieri, anche tramite i rispettivi Capigruppo, sia fornita una adeguata e tempestiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. I Consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari, che si costituiscono in sede di insediamento del Consiglio Comunale e in numero corrispondente alle liste elette.

5. La composizione, costituzione, variazione dei gruppi durante il mandato sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale. E' consentito durante il mandato la costituzione del gruppo misto ove formato da almeno due consiglieri.

Art. 9

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona previa verifica della suddetta condizione risoltrice a conclusione di un procedimento eseguito in contraddittorio con il consigliere, e che si conclude con la pronuncia del Consiglio Comunale, da definire entro 60 giorni dalla data della sua promozione d'ufficio o ad istanza di chiunque.

2. La disciplina delle dimissioni dalla carica di Consigliere è stabilita dalla legge.

Art. 10

Organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è presieduto, come stabilito all'art. 7, dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio si avvale di Commissioni di studio e permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal Regolamento, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il regolamento individua altresì la composizione e i poteri affidati alla commissione di vigilanza sulla conformità dell'attività di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali agli indirizzi consiliari la cui presidenza è riservata ad un Consigliere dell'opposizione.

3. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagini sulle attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni. Il regolamento di cui al comma 2 ne disciplinerà la composizione, i poteri, le modalità di azione. La Presidenza è comunque riservata a un consigliere di opposizione.

4. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri. Tale atto deve essere ispirato al principio di valorizzare la partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi comunali.

5. Il regolamento può altresì stabilire di introdurre un sistema di rappresentanza consultiva degli stranieri residenti in Comune.

Art. 11

Conferenza dei capi gruppo consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è formata dai Capigruppo consiliari o loro supplenti appositamente designati e dal Presidente del Consiglio che la presiede.

2. In caso di assenza od altro impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

3. I compiti della Conferenza e le modalità di convocazione sono disciplinate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

CAPO III – Il Sindaco e la Giunta

Art. 12
Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza legale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al Comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.

2. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco, coordinandosi con il titolare delle funzioni di direzione generale, ove assegnate, e tramite l'attività della Giunta, la responsabilità di attuare le azioni e realizzare i progetti individuati nel proprio programma nonché garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.

3. Il Sindaco, in quanto presidente della Giunta, ne convoca le sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

4. Compete al Sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

- a) nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la compongono ed attribuire loro le funzioni di direzione individuate dal regolamento nonché attribuire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- b) nominare, ai sensi della legge e del regolamento di organizzazione, il Segretario Comunale; nominare il Vice Segretario comunale;
- c) emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
- d) promuovere conferenze di servizi nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;
- e) impartire direttive al Segretario Comunale;
- f) promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;
- g) promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'Ente;
- h) assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma;
- l) promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative dirette ad attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
- m) rilasciare attestati di notorietà pubblica;
- n) concludere gli accordi di cui all'art.15 della L. n.241 del 1990;
- o) provvedere, sulla base degli indirizzi consiliare, alla nomina designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- p) impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- q) emanare, salvo restando la facoltà di delega ai sensi della legge e del presente Statuto, ordinanze contingibili ed urgenti nonché gli altri atti che la legge ed i regolamenti che lo attuano riservano alla sua competenza;

- r) al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici aventi sede nel territorio comunale;
- s) costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo, un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze, dotato di personale dipendente del Comune ovvero assunto con contratto a tempo determinato;
- t) concedere il patrocinio non oneroso della Amministrazione Comunale a manifestazioni e iniziative culturali, sportive o di altro genere.

5. Il Sindaco, nel rispetto della legge e del presente Statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori.

6. Il Sindaco può inoltre attribuire gratuitamente e per un tempo determinato incarichi per specifici affari.

Art. 13 Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 14 Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. In quella medesima sede, ovvero in altra adunanza convocata entro i successivi 60 giorni il Sindaco, sentita la Giunta, illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento recante dette linee può recepire l'impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i Consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale aggiornamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, abbiano ritenuto di proporre al Sindaco e di cui esso, sentita la Giunta, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili all'Ente e la coerenza al proprio programma elettorale.

3. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

Art. 15 La Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di assessori pari a cinque. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico.

2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo anche mediante apposite decisioni e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente ai sensi dell'art.6, comma 3. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

3. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da sè medesimo, ferma restando la propria potestà vigilarne il corretto e coerente esercizio.

4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, la Giunta provvede altresì in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'art.42, lett. h) e l), della legge n. 267/2000, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stati stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. Spetta altresì alla Giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.

6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono periodicamente trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari affinché siano messe a disposizione dei Consiglieri.

Art. 16

Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale, o da chi ne fa le veci.

4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Comunale, nonché dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

6. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art.14, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di esecuzione. Il complesso degli obiettivi, che devono essere raggiunti annualmente predisposti con il contributo del Segretario Comunale e dei Responsabili di Settore, per quanto di rispettiva competenza, costituirà oggetto prioritario di riferimento del PEG.

Art. 17

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al Protocollo Generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 18

Sfiducia e dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia ai sensi di legge.
2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute irrevocabili, od il verificarsi di talune delle altre cause individuate dalla legge producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In caso di dimissioni si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario secondo legge. Nelle altre ipotesi il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

CAPO IV – Norme comuni agli amministratori

Art. 19

Astensione obbligatoria e indennità

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo non consistano in atti normativi o di carattere, nei sensi indicati dall'art. 19 della L. 03.08.1999, n. 265.
2. Un apposito regolamento disciplina, ai sensi di legge, il regime di riconoscimento delle indennità di funzione dei gettoni di presenza nonché dei rimborsi spese e indennità di missione agli amministratori di cui al comma 1, disponendo altresì che su richiesta del Consigliere interessato il diritto al gettone sia trasformato, a parità di costi, in una indennità di funzione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I – La partecipazione in generale

Art. 20

Principio della partecipazione

1. L'Amministrazione riconosce il diritto della popolazione locale di concorrere, nelle forme stabilite dal presente Statuto, alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo comunale.

2. A tal fine l'Amministrazione favorisce l'accesso alle informazioni ed agli atti da essa formati o detenuti, e si impegna a progressivamente adottare con riguardo alle attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte lo strumento della carte dei servizi.

CAPO II – La partecipazione popolare

Art. 21

Consultazione della popolazione

1. L'Amministrazione favorisce il coinvolgimento della popolazione nella scelta dei propri indirizzi generali di azione tramite la sua consultazione.

2. Il Comune istituisce con deliberazione del Consiglio Comunale i Consigli di Zona quali organismi di partecipazione e di consultazione. La composizione, l'organizzazione e le funzioni dei Consigli di Zona sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.

3. Le consultazioni altresì possono consistere in assemblee, udienze pubbliche, sondaggi di opinione, questionari, verifiche a campione e riguardare specifiche zone ovvero categorie di cittadini od utenti.

4. La consultazione, promossa dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, riguarda materie di esclusiva competenza comunale.

Art. 22

Associazionismo e volontariato

1. L'amministrazione, anche in attuazione del principio di sussidiarietà sostiene, valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione, nelle forme previste dalla legge e specificate dal regolamento, può costituire e periodicamente aggiornare un apposito Albo comunale, una cui sezione è riservata alle associazioni di volontariato, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che ne abbiano diritto ai sensi di legge o siano da essa autonomamente riconosciuti, ed altresì quei Cittadini che si dichiarino disponibili a prestare, pur singolarmente, attività di servizio volontario.

3. L'Amministrazione, con riguardo all'assunzione dei servizi pubblici locali ovvero di pubblico interesse od utilità di natura sociale, si impegna ad assumere quei soli servizi di cui non sia già concretamente e sufficientemente assicurata sul proprio territorio l'erogazione da parte di altri soggetti, pubblici e privati, alle medesime condizioni che essa

stessa potrebbe effettivamente applicare con una maggiore efficienza, efficacia ed economicità. Ove occorrente nei confronti di una minoranza di utenti disagiati, fermo quanto sopra, essa eventualmente si fa carico del solo accollo degli oneri sociali adeguati al caso concreto.

4. A parità di condizioni nel profilo della qualità dell'erogazione del servizio da prestare, ogni forma di corrispettivo, contributo, sostegno od altra incentivazione di ordine finanziario o reale nella disponibilità dell'amministrazione è concessa con priorità a favore delle associazioni ed organizzazioni disponibili a prestarlo a titolo gratuito ovvero senza corresponsione dell'utile di impresa. Ove l'Amministrazione, per lo svolgimento di taluno dei servizi individuati nelle sezioni che compongono l'albo di cui al comma 2, deliberi di assegnare beni, servizi od altra forma di sostegno reali a taluno dei soggetti iscritti all'Albo medesimo e si dimostri che lo stesso potrebbe essere reso in forma del tutto equivalente da più di una delle suddette associazioni ed organizzazioni, ispira il criterio di scelta dell'affidamento avendo preferenziale riguardo a quelle costituite fra i membri della Comunità locale e quindi, se del caso, alla rotazione periodica, con determinazione a sorte del primo assegnatario, da eseguirsi in pubblica seduta.

5. Sono in ogni caso fatte salve le norme sancite da disposizione di legge statale e regionale vigenti, nonché quelle compatibili dettate dall'apposito regolamento recante la disciplina delle sovvenzioni pubbliche e dei contratti.

Art. 23

Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini residenti o comunque operanti nel territorio del Comune, anche stranieri, hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza e nelle forme indicate nei successivi commi, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela degli interessi collettivi della comunità locale.

2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.

3. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede a comunicare al suo primo sottoscrittore l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

4. La proposta, sottoscritta da almeno 100 elettori consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza della Giunta o del consiglio Comunale. La proposta è sottoposta al preventivo parere del Consiglio di Zona nel caso in cui trattasi di questione connessa con le problematiche di una specifica zona. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli se ha ad oggetto una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'Amministrazione comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, un'apposita determinazione del Sindaco riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi dell'ausilio del competente ufficio. In ogni caso, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve esserne indicata la copertura finanziaria.

5. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 2 e 3.

6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri richiesti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni.

7. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte che le siano state inoltrate. In ogni caso ogni istanza, petizione o proposta ricevuta viene inoltrata per opportuna conoscenza ai Capo Gruppi Consiliari.

Art. 24 Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum quando lo richieda il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o quando lo richieda il quindici per cento dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Non possono essere sottoposti a referendum atti o fatti riguardanti la tutela di minoranze della popolazione, le nomine dei rappresentanti dell'amministrazione, il suo personale e gli altri oggetti indicati dal regolamento. Il quesito sottoposto agli elettori rende esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indica le modalità di copertura di tali oneri.

3. La proposta di referendum, sottoscritta da almeno dieci cittadini elettori, prima della raccolta delle firme è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di garanti. Il comitato è composto dal Segretario Comunale che lo presiede e da due membri di cui uno proposto dalla maggioranza ed uno dalla minoranza consiliare. Tali due membri, che devono essere in possesso di adeguata preparazione giuridico-amministrativa, ed assicurare l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali, sono eletti con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Nel caso di non raggiungimento del quorum sopra indicato, risultano eletti, nella medesima seduta, coloro che nella votazione successiva ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad una nuova votazione per la designazione di quel componente.

4. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Ove la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta dalla maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere una deliberazione con la quale dichiara di volersi conformare ovvero discostare.

6. Le proposte di referendum non accolte ai sensi del comma 5 sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio Comunale, quali petizioni.

7. Ove il referendum sia stato richiesto dal Consiglio Comunale, esso sospende l'attività deliberativa sull'oggetto della consultazione salvo che, per ragione di particolare urgenza e necessità non disponga diversamente con delibera adottata dai due terzi dei Consiglieri.

8. Il regolamento disciplina inoltre i criteri di presentazione e formulazione del quesito nonché, fra gli altri, quelli concernenti le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.

CAPO III - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 25 Procedimenti di interesse collettivo

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni ed eventualmente nelle forme indicate dall'art.21, l'Amministrazione assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti di interesse collettivo.

2. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo, l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Ente può essere preceduta da udienza pubblica.

3. È in ogni caso fatto salvo l'autonomo diritto di intervento ammesso dalla legge.

Art. 26

Procedimenti di interesse individuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione assicura la partecipazione ai procedimenti di interesse individuale ai loro destinatari ed agli altri soggetti che vi siano intervenuti, in quanto ammessi dalla legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari ed i soggetti intervenuti hanno diritto di:

- a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
- b) assistere alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini, salve restando le competenze di vigilanza e controllo ammesse alle Autorità pubbliche nei settori della tutela dell'ambiente e della salute pubblica di competenza comunale;
- c) prendere visione degli atti e documenti del procedimento.

3. E' in ogni caso salva, da parte dell'Amministrazione, la facoltà di adottare, provvisoriamente, provvedimenti cautelari.

4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

5. Il regolamento, nel rispetto dei precedenti commi, disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

CAPO IV - La pubblicità dell'attività

Art. 27

Pubblicità degli atti

1. Sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge:

- a. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - b. Le ordinanze sindacali e gli altri atti che devono essere portati alla conoscenza della collettività;
 - c. Le determinazioni e/o decreti sindacali;
 - d. Le determinazioni dei Responsabili di Settore
 - e. Gli altri atti indicati dai regolamenti, salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela dei diritti alla riservatezza protetti dalla legge.
2. L'amministrazione cura di offrire alla collettività quelle ulteriori forme di pubblicità della propria azione la cui efficacia si dimostri compatibile alle proprie risorse, quale il Sito Istituzionale Internet dell'Ente.

Art. 28

Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

1. Gli atti e documenti amministrativi comunali sono pubblici e l'Amministrazione, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di legge e regolamento o per effetto di temporanea e motivata

dichiarazione del Sindaco, garantisce a chiunque ne abbia diritto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto al loro accesso nelle forme stabilite da un apposito regolamento. L'amministrazione garantisce inoltre il diritto alle informazioni da essa detenute, ovvero dai suoi organismi strumentali o gestori di pubblici servizi, fra le quali sono in ogni caso contemplati:

- a) I dati di natura economica relativi alle scelte di programmazione ed in particolare quelli concernenti la destinazione delle risorse disponibili;
- b) I dati disponibili concernenti le condizioni generali di vita della popolazione;
- c) I criteri e le modalità di accesso ai servizi erogati direttamente od indirettamente dall'Amministrazione.

2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'Amministrazione garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente tutelati.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti e documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa ovvero la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese che ne sono coinvolti. Ove la richiesta di accesso riguardi un documento inserito in un procedimento composto da più fasi e non ancora esaurito, non ne è ammesso l'accesso prima della determinazione dell'unità organizzativa competente ad adottarne l'atto conclusivo. Ai sensi di legge, non è ammesso l'accesso nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

4. L'accesso alle banche dati formate e detenute dall'Amministrazione è limitato ai soli casi e nelle sole modalità stabilite dalla legge, ai sensi di regolamento.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei soli costi di riproduzione.

6. La richiesta di accesso deve sempre essere motivata e riguarda documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

~~CAPO V – La difesa civica (Abrogato dall'art. 2 della legge 23/12/09, n. 191)~~

~~Art. 29~~

~~Difensore civico~~

~~Art. 30~~

~~Funzioni~~

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I – Principi

Art. 31

Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, prevede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in conformità alla legge ed alle previsioni dei piani e programmi approvati dagli Enti pubblici cui sia tenuto a conformarsi.

Art. 32

Trasparenza nei servizi pubblici

1. Gli atti costitutivi degli organismi, entificati o meno, cui partecipa il Comune dettano norme idonee a garantire un'adeguata pubblicità delle scelte fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità dirette ad assicurare, anche tramite Carte di servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.

CAPO II - Norme comuni

Art. 33

Nomina e revoca degli Amministratori

1. Il Consiglio di amministrazione dei modelli di servizio strumentali al Comune è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

2. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui all'art.34, comma 1, di loro ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento, ovvero di pregiudizio degli interessi comunali, il Sindaco revoca singoli membri del Consiglio di Amministrazione o ne dispone lo scioglimento.

3. Il Direttore è nominato, con contratto a tempo determinato, dal Sindaco secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo del modello di servizio che lo prevede, che disciplinano altresì le ipotesi di revoca.

Art. 34

Atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali ai quali i modelli di servizio devono attenersi per legge ed approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la disciplina generale delle tariffe dei servizi erogati.

2. La Giunta, in conformità agli indirizzi consiliari, resi di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale approva, su proposta del Consiglio di amministrazione:

- a) Il piano-programma delle attività, comprendente il contratto di servizio ove previsto;
- b) Il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo e le relazioni previsionali e programmatiche;
- c) Il bilancio d'esercizio;
- d) La determinazione puntuale delle tariffe, sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio Comunale.

3. Ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio è riservato all'autonomia gestionale della struttura di servizio, che vi provvede secondo le disposizioni del proprio atto costitutivo.

Art. 35

Vigilanza

1. La vigilanza sull'azione delle strutture di servizio strumentali al Comune, esclusa ogni forma di controllo sui suoi singoli atti, è esercitata:

- a. dalla competente Commissione consiliare con riguardo al rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale ed al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano-programma;
- b. dalla Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli atti costitutivi della singola struttura.
 2. I rapporti degli organi di dette strutture con gli utenti dei servizi, attuati anche per il tramite di Carte di servizi, sono disciplinati dai rispettivi atti costitutivi.

Art. 36

Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli

1. Il Comune, nelle modalità stabilite dalla legge, può promuovere, la costituzione di società per azioni, o comunque di capitali, per la gestione di un servizio pubblico locale ovvero partecipare al capitale di società già costituite.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali e loro aziende per la cogestioni di determinati servizi. Nella convenzione sono stabiliti i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti fra gli Enti e le aziende che vi aderiscono. Ove la convenzione abbia ad oggetto l'affidamento della gestione di un servizio pubblico locale, la definizione dettagliata dei reciproci rapporti è stabilita da un contratto di servizio ovvero da un accordo ai sensi dell'art.15 della L.241/1990, approvati dalla Giunta e stipulati dal Sindaco.
3. Per l'esercizio di attività di servizio che non abbiano il requisito pubblico locale, l'Ente ricorre, anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, ai modelli delle persone giuridiche che l'ordinamento ammette all'azione degli enti pubblici territoriali.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I – I principi

Art. 37

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi comunali.
2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini. A tal fine l'Amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
3. E' compito dell'Amministrazione conciliare la massima efficienza gestionale con il benessere lavorativo dei propri dipendenti.

Art. 38

Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

Art. 39

Principi in materia di gestione del personale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi riflette un sistema di gestione organizzativa attuato mediante il concorso partecipato degli amministratori elettivi e gestionali.

2. A tal fine l'Amministrazione assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio personale, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.

3. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, rimanendo fermo che detto inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.

CAPO II – L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 40

Regolazione

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti approvati con deliberazione della Giunta comunale. L'ordinamento così costituito rappresenta la fonte di cognizione giuridica per la gestione delle attività organizzative dell'Ente.

2. Detti regolamenti riferiscono alle diverse materie che ne costituiscono l'oggetto i Criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

3. Il sistema di direzione concretamente adottato è recato in uno Schema organizzativo, deliberato dalla Giunta comunale.

Art. 41

Criteri Generali

1. La competenza del Consiglio comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si esprime mediante l'approvazione di Criteri generali idonei ad orientare l'attività normativa riservata alla potestà della Giunta Comunale.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto il Consiglio Comunale esercita, tramite detti Criteri, la funzione di evidenziare ed eventualmente selezionare quei principi organizzativi che ritenga prioritari nella regolazione di un assetto ordinamentale idoneo ad attuare i propri atti di indirizzo.

3. I Criteri generali sono stabiliti dal Consiglio comunale in apposita deliberazione ovvero in un'apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.

CAPO III – Il sistema di direzione

Art. 42

Articolazione del sistema decisionale

1. Gli organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
2. A tal fine, nelle forme indicate dal presente Statuto, il Sindaco e la Giunta definiscono le strategie ed i progetti volti ad attuare gli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale in specifici obiettivi.
3. La Giunta, tramite il processo di programmazione, pianificazione e budgeting seleziona ed ordina tali obiettivi: quindi assegna ai responsabili di settore le occorrenti risorse umane, reali e finanziarie per raggiungerli e ne controllo l'utilizzo tramite metodi e strutture capaci di misurarne i risultati.
4. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'assicurare, contestualmente alla realizzazione del singolo obiettivo, l'integrazione complessiva delle attività affidate alla Giunta.
5. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione predispongono piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto delle linee programmatiche e dei criteri stabiliti dal Sindaco, il complesso degli obiettivi affidati dalla Giunta alla loro diretta responsabilità.
6. Sulla base di tali piani, e coordinandosi con gli Assessori, la Conferenza dei Servizi elabora con il supporto dell'Ufficio di Controllo Interno con cadenza annuale il progetto del piano esecutivo di gestione delle attività cui sovrintendono.
7. La Giunta approva i piani esecutivi di gestione, assegnando ai dipendenti responsabili delle strutture cui si riferiscono le dotazioni necessarie ad attuarli.
8. I piani approvati costituiscono riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori o indennità di funzione, così come determinati dal regolamento.
9. Il sistema di controllo interno consente al Sindaco ed alla Giunta, anche attraverso specifiche rilevazioni, il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di gestione ed impiego dei budget.

Art. 43

Direzione dell'organizzazione

1. La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo idoneo a soddisfare, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, ed economicità, la duplice esigenza di gestire efficientemente i compiti ed i servizi rientranti nell'attività ordinaria dell'amministrazione comunale nonché realizzare quegli speciali obiettivi indicati nelle linee programmatiche di cui all'art. 14 o che la Giunta abbia comunque individuato per realizzare piani e programmi consiliari.
2. Lo Schema organizzativo di cui all'art. 40, comma 3, individua nel rispetto delle tipologie dei ruoli di direzione definiti nel regolamento, l'assetto organizzativo idonea a soddisfare tale duplice esigenza.

Art. 44

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare che, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ai sensi di legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dei suoi organi elettivi, e di

gestione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario comunale inoltre:

- a) Svolge funzioni di consulenza giuridica ai fini dell'elaborazione di atti normativi e programmatici, dell'adozione di progetti e delle predisposizione del sistema di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) Partecipa con funzioni consultive e referenti alle sedute della Giunta e del consiglio, curandone la verbalizzazione;
- c) Coordina con ruolo propulsivo l'attività di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa comunale;
- d) Svolge gli altri compiti e le altre funzioni che gli sono attribuiti dalla legge nonché quelli indicati dai regolamenti o che il Sindaco ritenga di attribuirgli anche sotto il profilo di compiti gestionali in via sostitutiva.

~~Art. 45~~ (Abrogato dall'art. 2 della legge 23/12/09, n. 191))

~~Direttore generale~~

Art. 46

Comitato di direzione o Conferenza di Servizio

1. Il coordinamento nell'esercizio dei compiti gestionali, propri o delegati, dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione nel perseguimento dei principi stabiliti al Capo I del Presente Titolo è di norma perseguito tramite l'attività del Comitato di direzione.

2. Il Comitato di direzione o Conferenza di Servizio è l'organismo collegiale deputato ad istituire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo dell'ente, ogni questione ad esso deferita dallo Statuto, dai regolamenti, dal Sindaco, —con particolare riguardo a quelle aventi un'implicazione organizzativa intersettoriale.

3. Il Comitato di direzione o Conferenza di Servizio composto dal Segretario Comunale e dai dipendenti titolari di funzioni di direzione individuati dal Sindaco, è presieduto dal Sindaco medesimo. Il regolamento può attribuirgli altre funzioni e ne regola il funzionamento.

CAPO IV – Le funzioni di direzione

Art. 47

Funzioni di direzione

1. Le strutture delle unità che compongono l'assetto definitivo dallo Schema organizzativo sono affidate alla responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione.

2. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del Sindaco e degli indirizzi consiliari, coadiuvano la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie.

3. Essi possiedono la titolarità esclusiva delle competenze gestionali loro proprie ai sensi di legge, come specificate dal presente Statuto e dal regolamento. Il regolamento definisce le relazioni organizzative che debbono essere osservate nel loro esercizio.

Art. 48

Rapporti con gli organi comunali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione concorrono alla definizione degli obiettivi stabiliti dagli organi comunali mediante attività istruttorie e di analisi tecnica, e collaborano con il Sindaco e la Giunta, anche mediante autonome proposte, nella predisposizione dei progetti, piani e programmi volti ad attuarli.

2. Essi riferiscono periodicamente al Sindaco o all'Assessore da questi delegato sullo stato di avanzamento delle attività affidategli e, nelle forme previste dagli appositi regolamenti, partecipano alle sedute del Consiglio comunale.

Art. 49

Relazioni organizzative interne all'apparato

1. I rapporti fra il personale comunale, nel rispetto dei compiti e delle responsabilità proprie di ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione.

2. Le relazioni organizzative interne, definite dal regolamento, sono di direzione e coordinamento, di equiordinazione e di sovraordinazione-subordinazione gerarchica.

3. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione improntano l'esercizio delle proprie competenze in merito alla gestione del personale ad essi subordinato ai criteri dell'imparzialità e della complessiva omogeneità di trattamento fra i dipendenti in possesso della medesima categoria funzionale, provvedendo per quanto possibile in relazione agli obiettivi assegnatigli di valorizzare le attitudini e risaltare il merito di ciascuno di loro.

4. Essi sovrintendono alla diffusione ed effettiva apprensione delle tecniche gestionali adottate dall'Amministrazione e provvedono a diffondere al competente personale ogni ulteriore informazione, di carattere giuridico e non, necessaria od utile al miglior espletamento dei compiti affidati alla struttura da essi diretta.

Art. 50

Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione

1. In base all'assetto determinato nello Schema organizzativo ed all'idoneità dei dipendenti stabilita da criteri fissati con regolamento, il Sindaco attribuisce le funzioni di direzione nei termini e modalità previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza od incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalategli, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione attribuite ai sensi del comma 1.

3. La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano.

4. Il regolamento detta ulteriori norme in merito all'assegnazione ed alla revoca delle funzioni di direzione.

Art. 51
Responsabilità direzionali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione sono responsabili ai sensi di legge e di regolamento del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento delle attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati alla struttura affidata alla loro direzione e rispondono direttamente al Sindaco del risultato complessivo ad essa conseguito.
2. Detti dipendenti sono altresì responsabili, ai sensi del regolamento:
 - a. Della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare;
 - b. Della efficiente organizzazione del personale rimesso alla loro gestione;
 - c. Dell'ordinata utilizzazione delle altre risorse messa a loro disposizione.
3. Detti dipendenti hanno titolo ad attribuire all'interno del Settore responsabilità di singoli procedimenti ma non a delegare le funzioni dirigenziali.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere loro spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio, se del caso adottando i provvedimenti di cui all'art.50, comma 3.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52
Norma di rinvio

1. L'attività finanziaria e contrattuale comunale è svolta, nel rispetto della legge, ai sensi degli appositi regolamenti.

Art. 53
Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano quelli attualmente vigenti in quanto compatibili.

Art. 54
Revisione dello Statuto

1. La variazione delle norme recate dal presente Statuto sono deliberate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.